

CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO

N.18 del 01 SETTORE del 10/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE P.E.C. DEL COMUNE DI LEGNAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO.

Vista la proposta del Responsabile dell'Istruttoria del Servizio SIC, Rag. Giuliana Franceschetti, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento;

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Premesso che questo Comune è dotato di varie caselle di posta certificata multiutente alcune di tipo "silver" per il servizio Elettorale, altre di tipo "massive" per i servizi del Protocollo, Suap e dell'Ufficio della Polizia Locale, di cui si rende necessario il rinnovo per l'anno 2022;

Vista l'offerta presentata dalla ditta UNAPPA SERVIZI di MILANO presso cui le suddette P.E.C. sono in manutenzione con i codici seguenti .

- MASS.-PROT.LEGNAGO
- MASS.-SUAP.LEGNAGO
- MAS.-P.LOC.LEGN.21
- SILVER-UF.EL.LEGNAGO

rispettivamente al costo annuo di Euro 560,00 cadauna + I.V.A. 22% per le n. 3 (tre) caselle PEC di tipo MASSIVO ed al costo annuo di Euro 105,00 cadauna +I.V.A. 22% per la n. 1 (uno) casella PEC di tipo SILVER;

Ravvisato che tale offerta è comprensiva sia del rinnovo delle caselle del tipo "massive e del tipo "silver" che del servizio di assistenza Help Desk sulle stesse per un totale annuale di Euro 1.785,00 + I.V.A.;

Considerato che alla ditta è stato richiesto, altresì, un rinnovo

Determinazione.18 del 10/01/2022 Pagina 1

triennale e la stessa ha presentato un'offerta applicando uno sconto del 14,00% sul costo annuale per le n. 4 (quattro) caselle P.E.C.così formulato:

- costo annuale (contratto annuale) Euro 1.785,00 + i.v.a. 22%
- costo annuale (contratto triennale) Euro 1.535,00 + i.v.a. 22% con pagamento dilazionato tra le tre annualità;

Effetuata una comparazione dei prezzi degli stessi prodotti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazionenel MEPA e ritenuta l'offerta della ditta UNAPPA SERVIZI di Milano congrua nel rapporto qualità-prezzo per il servizio offerto;

Atteso che:

- in applicazione dell'Art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 23-ter, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

Visto l'art. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto di affidare alla ditta UNAPPA SERVIZI di Milano, per i motivi dianzi esplicitati, ovvero l'applicazione di uno sconto del 14% sul costo del servizio, alle condizioni contenute nell'offerta prot. 52241 del 06/12/2021;

Preso atto che si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara - CIG: ZE8344DF11;

Considerato altresì di aver verificato la regolarità contributiva della ditta che autocertifica, come da visura camerale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che RETE UNAPPA SERVIZI con P.I.V.A. 11035800967 è un contratto di rete dotato di soggettività qiuridica senza alcun dipendente. Pertanto non essendoci rapporti con INAIL ed INPS non esiste possibilità di estrarre un DURC relativo;

Constatato, inoltre, che trattasi di una spesa di importo inferiore ai 5.000,00 euro e conseguentemente non trovano applicazione gli obblighi di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all'art.328, comma 1, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, così come previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (comma 502 della Legge 28.12.2015, n. 208 in G.U. n. 302 del 30.12.2015), come modificato dalla legge di bilancip per l'anno 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145 - G.U. n. 302 del 31-12-2018) ed avuto particolare riguardo al comma 130 ove si prevede : All'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole :1000 euro, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 5.000 euro:

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, ove si prevede che, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono

procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;

Atteso che:

in applicazione all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

in conformità a quanto disposto dall'art. 23-ter, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trsparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

Dato atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 6 febbraio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici;

Visto la deliberazione n. 25 del 16 febbraio 2021 di "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 2 febbraio 2021 di "Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune d i Legnago";

Visti gli artt. 35 e 40 del Regolamento di Contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2022 -dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024";

DETERMINA

- 1. di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla ditta UNAPPA SERVIZI di Milano, il rinnovo e l'assistenza helpdesk delle caselle di P.E.C. del Comune di Legnago, n. 3 (tre) caselle Pec Massive e n. 1(una) casella Pec Silver per gli anni 2021, 2022, 2023, alle condizioni precisate dalla Ditta con pagzamento dilazionato in tre annualità al costo di Euro 4.605,00 più I.V.A. 22% per un totale complessivo di Euro 5.618,10;
- 2. di prendere atto che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice C.I.G di riferimento è il sequente: **ZE8344DF11**;
- 3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.618,10 imputandola al capitolo 90.08 " Spese per il S.I.C ." del PEG 2022-2024, così ripartita:
- annualità 2022 Euro 1.872,70 al Cap. 90.00.08, impegno per l'anno 2022 dando atto che si tratta di una spesa ricorrente e obbligatoria per garantire la piena funzionalità del sistema informatico dell'Ente dando atto che l'obbligazione è ripetitiva e scade nel 2022;
- annualità 2023 Euro 1.872,70 al Cap. 90.00.08, impegno per l'anno 2023 dando atto che si tratta di una spesa ricorrente e obbligatoria per

garantire la piena funzionalità del sistema informatico dell'Ente dando atto che l'obbligazione è ripetitiva e scade nel 2023;

- annualità 2024 Euro 1.872,70 al Cap. 90.00.08, impegno per l'anno 2024 dando atto che si tratta di una spesa ricorrente e obbligatoria per garantire la piena funzionalità del sistema informatico dell'Ente dando atto che l'obbligazione è ripetitiva e scade nel 2024;
- 4. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- 5. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;
- 6. di dare atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE Dott. Luigi De Ciuceis F.to Digitalmente